

*Abstract.* Il Tribunale adito, relativamente all'eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; nel merito, osserva che il contratto stipulato con l'acquisto del biglietto aereo si configura come contratto di trasporto ex art. 1681 c.c. ss. e, pertanto, la responsabilità nel suo adempimento è di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.

Nel caso di specie, la convenuta si è impegnata contrattualmente a trasportare gli attori e i beni che dagli stessi le sono stati affidati ed ha ricevuto dagli stessi un bagaglio del quale è responsabile ex art. 1693 c.c. Pertanto, qualora lo smarrimento si sia verificato nella fase in cui quest'ultimo soggetto detiene i bagagli è solo la compagnia aerea che contrattualmente può avere azione nei suoi confronti.

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Terni, nella funzione di Giudice Monocratico, in persona della Dott.ssa XXXX ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. XXXX/XX del ruolo generale e promosso con deposito in data 12/11/2009

**DA**

**XXXX** (C.F. ...), **XXXX** (C.F. ...), **XXXX** (C.F...) rappresentati e difesi dall'avv. NNNN con studio in Terni Piazza XXXX n. X

**CONTRO**

**YYYY COMPAGNIA AEREA s.p.a.** (c.f. ...) rappresentata e difesa dagli avv.ti MMMM, MMMM, MMMM e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni Piazza YYYY n. Y

Con atto di citazione depositato il 12/11/2009, XXXX, XXXX e XXXX rappresentata dai genitori, rappresentati e difesi dall'avv. NNNN, chiamavano in giudizio la YYYY Compagnia Aerea Italiana s.p.a. chiedendo al Tribunale “nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità *ex art. 1218 c.c.* ed *ex art. 2043 c.c.* della YYYY Compagnia Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t. per il danno cagionato agli istanti, per tutti i motivi indicati in narrativa; per l'effetto, condannare la convenuta in favore degli attori al risarcimento del danno patrimoniale subito per l'ammontare complessivo di euro 10347,00 o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia; al risarcimento del danno non patrimoniale per l'ammontare di euro 3000,00 o da valutarsi in via equitativa, nonché interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite”. Con provvedimento del 13/11/2009 il Presidente del tribunale di Terni attribuiva la causa al giudice Dott. XXXX. All'udienza del 2/3/2010 gli attori chiedevano al giudice termine per la rinnovazione della notifica ed il giudice, a tal fine, rinviava l'udienza al 27/9/2010. Con atto depositato il 23/7/2010 si costituiva la YYYY Compagnia Aerea Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti MMMM, MMMM e MMMM la quale chiedeva “in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di YYYY riguardo agli assunti danni per cui è causa, dichiarare la inammissibilità delle domande formulate contro YYYY e, per l'effetto rigettarle; in via principale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni responsabilità di YYYY per i fatti di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie nei confronti della stessa proposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali e varie, IVA e CPA”. L'udienza del 30/9/2009, in assenza del giudice dott.ssa XXXX era tenuta dal g.o.t. avv. XXXX, le parti

chiedevano la concessione dei termini *ex art.* 183 c.p.c. ed il giudice concedendoli fissava l'udienza del 18/01/2011. L'udienza del 18/01/2011, in assenza della giudice dott.ssa XXXX, impegnata come commissario di esame per l'ingresso in magistratura, era tenuta dal G.O.T. avv. XXXX che si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 05/10/2011 il g.o.t. XXXX ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e fissava l'udienza del 7/12/2011 per l'espletamento della prova testimoniale. L'udienza del 7/12/2011, in assenza della dott. XXXX era tenuta dal g.o.t. XXXX, il giudice procedeva all'escussione dei testimoni e rinviava per la prosecuzione della prova al 25/01/2012. In tale udienza si procedeva all'escussione dei testimoni ed il giudice rinviava all'udienza del 01/3/2012 per la discussione in udienza dando termine alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive. All'udienza del 01/3/2012 le parti discutevano la causa in udienza precisando le proprie conclusioni. Il giudice trattenendo la causa in decisione emetteva dispositivo.

### **MOTIVI**

In primo luogo, relativamente all'eccezione sulla competenza di Codesto Tribunale occorre osservare che ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999 la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario è rimessa dalla legge di ciascun Paese. In particolare, oltre alle norme del codice di procedura civile si applica anche il D.L.vo del 6/9/05 n. 206, cosiddetto codice del consumo, secondo il quale si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. L'interpretazione più seguita di tale regole è quella per cui nelle controversie tra consumatore e professionista si stabilisce la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile, se non oggetto di apposita trattativa individuale, del giudice del luogo di residenza del consumatore o domicilio elettivo. Per tali

motivi questo giudicante ritiene competente il Tribunale di Terni a decidere la controversia. Riguardo al merito della causa, va osservato che gli attori, in data 12.8.2009 hanno acquistato dalla convenuta tre biglietti di viaggio sul volo YYYY n. YYY con partenza dall'aeroporto di New York JFK e destinazione Roma Fiumicino imbarcando un bagaglio contrassegnato al *check-in* con la sigla YYY. All'arrivo a Roma il bagaglio suddetto non veniva riconsegnato e l'ufficio bagagli rilasciava agli attori un documento denominato "rapporto di irregolarità bagaglio" con numero di pratica XXX del 13/8/2009. Il contratto stipulato con l'acquisto del biglietto aereo si configura come contratto di trasporto *ex art.* 1681 c.c. e seguenti. La responsabilità pertanto nell'adempimento di tale contratto è di natura contrattuale *ex art.* 1218 c.c. che recita "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Nel caso in oggetto, la convenuta si è impegnata contrattualmente a trasportare gli attori e i beni che dagli stessi le sono stati affidati ed ha ricevuto dagli stessi un bagaglio del quale è responsabile *ex art.* 1693 c.c. Questo articolo crea una presunzione di colpa che può essere vinta solo provando che "la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario". Tale prova non è stata data dalla società convenuta. Occorre osservare altresì che il rapporto contrattuale, alla base della responsabilità, è sorto tra le parti senza che possa avere rilevanza il fatto che la convenuta abbia trasferito una obbligazione, oggetto del contratto, a soggetto terzo con il quale gli odierni attori non hanno alcun rapporto contrattuale e che si pone come ausiliario della società convenuta che pertanto risponde del suo agire. Il passeggero, infatti, acquistato il biglietto, ha diritto a essere trasportato insieme ai propri beni ed ha anche ha diritto a ricevere tutte le operazioni necessarie

all'imbarco e allo sbarco dei proprio bagaglio. Il passeggero inoltre non ha nessuna possibilità né di scegliere un soggetto terzo con il quale concludere uno specifico contratto relativo alle operazioni di imbarco e sbarco dei bagagli né di controllare in quale fase del carico e dello scarico si sia verificato lo smarrimento, atteso che tali operazioni si svolgono al di fuori delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri stessi. La compagnia aerea è il soggetto contrattualmente obbligato che deve avere cura, direttamente o a mezzo di soggetti terzi, dell'esatto trasporto dei beni e delle persone. Pertanto qualora lo smarrimento si sia verificato nella fase in cui quest'ultimo soggetto detiene i bagagli è solo la compagnia aerea che contrattualmente può avere azione nei suoi confronti. La normativa internazionale relativa al trasporto aereo ed in particolare la Convenzione di Montreal del 28/5/1999, alla quale è stata data esecuzione mediante legge 10.1.2004 n. 12, all'art. 17 comma 2 afferma infatti "il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco". La responsabilità creata dalla convenzione per la perdita del bagaglio è ancora più stringente di quella espressa dal codice civile in quanto si configura come ipotesi di responsabilità oggettiva nei confronti del vettore quando si tratti di bagaglio registrato, tenendo ben distinta la situazione del bagaglio non registrato per il quale pone a carico del passeggero l'onere di provare che il danno deriva da colpa del vettore o dei suoi ausiliari. Riguardo al danno procurato i testimoni lo hanno confermato, quali compagni di viaggio degli attori presenti accanto agli attori, sia durante la vacanza che nel volo di ritorno, dichiarando di essere a

conoscenza dei beni che gli stessi avevano con sé durante la vacanza e dei quali affermano lo smarrimento . La Convenzione di Montreal ha previsto un limite di risarcimento relativo al bagaglio consistente in 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero e la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 451243 del 6/5/2010 ha affermato che il termine “danno” contenuto nell’art. 22 n. 2 della Convenzione di Montreal include sia il danno morale che materiale e ciò al fine di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione difficilmente calcolabili atti a compromettere la loro attività economica. I mille diritti speciali ammontano a circa 1135,00 euro per un risarcimento complessivo, per i tre attori, di euro 3405,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a partire dal giorno della denuncia di smarrimento. Nel caso in oggetto va considerato che da parte della convenuta non vi è stata nessuna proposta risarcitoria nei confronti degli attori che hanno dovuto necessariamente adire la giustizia ordinaria sopportando così le spese di giudizio. In considerazione della quantità e qualità di attività svolta da parte attrice nel corso del giudizio questo giudicante valuta l’ammontare delle spese come da dispositivo da porsi a carico di parte convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 3496/09, ogni contraria istanza disattesa o respinta, condanna la YYYY Compagnia Aerea Italiana s.p.a. al pagamento della somma complessiva di euro 3405,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a partire dalla denuncia di smarrimento, a favore di XXXX, XXXX e XXXX, la condanna altresì al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 1367,00 per diritti, euro 2500,00 per onorari oltre al 12,5 per spese generali su diritti ed onorari IVA e CPA come per legge.

Temì 01/3/2012